

Prot. 776
del 8/05/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO
A.I.A.F - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI
A.I.G.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
CAMERA CIVILE DI VITERBO

**PROTOCOLLO IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA
FASE DI EMERGENZA COVID -19**

La Presidenza del Tribunale di Viterbo, la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, l'A.I.A.F - Sezione Territoriale di Viterbo, l'A.I.G.A. - Sezione Territoriale di Viterbo e la Camera Civile - Sezione Territoriale di Viterbo

- **vista** l'attuale situazione emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19 presente sul territorio nazionale che ha condotto all'adozione di disposizioni normative in materia di giustizia in vigore fino al 31 luglio 2020;
- **osservato** che tali disposizioni sono volte a tutelare la salute degli operatori giudiziari e a evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra tutti coloro che per motivi di lavoro o di utenza frequentano gli Uffici Giudiziari;
- **ritenuto** che i processi in materia di famiglia necessitano ontologicamente, stanti le criticità che reca la dissoluzione del nucleo familiare, in presenza soprattutto di figli minori, di tempestiva trattazione;
- **valutata** la necessità di fissare modalità di trattazione uniformi dei procedimenti familiari, per tutta la durata dell'emergenza, distinguendo i procedimenti già iscritti a ruolo da quelli in corso di deposito;
- **tenuto** conto che nell'ambito dei procedimenti familiari consensuali volti al raggiungimento di un accordo la previgente previsione normativa, diretta a stabilire per questo tipo di giudizi la necessaria comparizione personale delle parti dinanzi al Giudice, è stata in parte superata dalle diverse scelte legislative susseguitesesi negli anni;
- **valutato** che nella presente situazione emergenziale devono contemperarsi distinti diritti costituzionali fondamentali rappresentati, da un lato, dalla tutela della salute pubblica ex art. 32 Cost. e, dall'altro, dalla salvaguardia della tutela della famiglia ex artt. 29 e 30 Cost.;
- **tenuto conto che** nell'ottica di un equo bilanciamento dei menzionati diritti e considerato che da tempo a livello giurisprudenziale si è affermato che il tentativo di conciliazione non è più presupposto indefettibile del giudizio



(vd. Cass. 16 novembre 2005 n. 23070 in materia di divorzio), è possibile ritenere che nelle ipotesi di domanda congiunta delle parti, diretta a ottenere un provvedimento sulle condizioni della separazione personale o lo scioglimento del matrimonio o volto alla regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli di una coppia non coniugata, la comparizione personale delle stesse non sia elemento indefettibile;

- **preso atto** che l'esegesi della normativa in tema di separazioni e divorzi consensuali implica che la comparizione personale delle parti non necessariamente presuppone la presenza fisica delle stesse in giudizio, essendo unicamente volta a verificare la volontà di procedere con l'accordo di separazione o di divorzio; anche ai fini dell'espletamento del richiesto tentativo di conciliazione;
- **considerata** l'opportunità di trattare, previo parere della Procura della Repubblica (essendo il PM interveniente necessario nei procedimenti indicati), e fin tanto che permanga l'emergenza epidemiologica in atto e comunque fino al 31 luglio 2020 (salvo eventuali proroghe), i giudizi familiari aventi per oggetto accordi tra le parti con udienza da tenersi per iscritto nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lettera h) D.L. n. 18/2020 e compiersi tramite deposito di note scritte recanti anche una dichiarazione sottoscritta dalle parti, e dai rispettivi difensori, che vada a sostituirsi alla loro comparizione personale in udienza;
- **ritenuto** a tale fine necessario prevedere apposite e concordate linee guida per detti procedimenti che vadano a integrare il protocollo generale delle udienze civili già adottato dal Tribunale di Viterbo in data 03.04.2020, prot. n. 597, e di seguito integrato in data 10.04.2020;
- **tenuto** altresì conto delle disposizioni dettate dal CSM nonché dal CNF nella seduta del 20 aprile 2020 per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19;
- **considerato** che, per quanto non espressamente stabilito nel presente Protocollo, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Protocollo sull'emergenza in materia di udienze civili già adottato presso il Tribunale di Viterbo e le disposizioni del provvedimento organizzativo generale del Presidente del Tribunale;

convengono quanto segue

A)

PROCEDIMENTI FAMILIARI CONSENSUALI O CONGIUNTI

1. SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

1.1 Le parti che, dal 12.05.2020 al 31.7.2020 (salvo eventuali proroghe), procederanno al deposito, in via telematica, del ricorso introduttivo del giudizio,

dovranno contestualmente allegare al ricorso atti separati e sottoscritti dalle parti, secondo la dichiarazione in allegato (vd. allegato 1), nei quali ciascuna dichiarerà di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di comparizione e di voler rinunciare, liberamente e consapevolmente, a comparire per il tentativo di conciliazione con gli effetti di cui all'art. 157, ultimo comma, c.p.c.:

1.2 Ricevuto il ricorso, unitamente a dette **dichiarazioni**, il Presidente del Tribunale fisserà con decreto, da comunicarsi alle parti costituite, la data dell'udienza, ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, da tenersi con la modalità di **scambio di note scritte** (vd. all. n. 2); **cinque giorni** prima della data fissata, le parti depositeranno le "note scritte", **anche congiunte**, cui allegheranno il **modulo**, qui di seguito allegato (vd. all. n. 3 per le separazioni e n. 4 per i divorzi), predisposto conformemente al modulo già in uso presso questo Tribunale in base a protocollo previamente stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, contenente integralmente le generalità delle parti e le condizioni esposte nel ricorso, con relativa sottoscrizione.

1.3 A seguito di detta udienza il Tribunale, sussistendo le condizioni, provvederà a emettere il provvedimento, previa trasmissione telematica per il parere al PM.

In assenza del deposito delle dichiarazioni, l'udienza di comparizione verrà rinviata a data successiva al 31.7. 2020.

In assenza del deposito delle note, il ricorso verrà dichiarato improcedibile.

1.4 Nel caso di cause già iscritte a ruolo alla data di pubblicazione del presente protocollo, e con udienza già fissata, o da fissarsi entro il 31.7.2020, l'Avvocato, se comune alle parti, o i singoli Avvocati, per ciascuna di esse, dovrà o dovranno depositare a mezzo PCT, entro cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, atti separati e sottoscritti dalle parti nei quali ciascuna dichiarerà di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di comparizione e di voler rinunciare, liberamente e consapevolmente, a comparire per il tentativo di conciliazione con gli effetti di cui all'art. 157, ultimo comma, c.p.c.; insieme con tali dichiarazioni (vd. all. n. 1) saranno depositate note scritte (vd. all. n. 2) anche congiunte e il modulo integralmente compilato con le condizioni esposte nel ricorso (vd. all. n. 3 per separazioni o n. 4 per divorzi), previa precisazione della assenza di volontà di riconciliarsi.

Nel caso in cui, al momento della stipula del presente Protocollo, l'udienza di comparizione risultasse fissata in data tale da non consentire alle parti il tempestivo deposito delle dichiarazioni sopra menzionate, l'udienza sarà rinviata.

In assenza di deposito delle dichiarazioni, l'udienza sarà rinviata a data successiva al 31.07. 2020.

In assenza del deposito delle note scritte di trattazione, il ricorso verrà dichiarato improcedibile.

1.5. Fermo quanto previsto ai punti nn. 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4., laddove entrambe le parti, o anche solo una di queste, intendessero revocare il proprio consenso rispetto alle condizioni originariamente depositate, l'Avvocato, se comune alle parti, o gli Avvocati di ciascuna di esse, dovrà o dovranno, entro cinque giorni prima dell'udienza presidenziale, formalizzare la revoca del proprio consenso con atto da queste sottoscritto e depositato a mezzo di PCT. In tal caso, salvo il deposito nel medesimo termine di un'eventuale istanza congiunta con richiesta di rinvio per intervenute modifiche delle originarie condizioni, la domanda verrà dichiarata improcedibile .

1.6. La fissazione dell'udienza presidenziale, a cui le Parti parteciperanno, ai sensi dell'art 83, comma 7 lett.h), del D.L. 18/2020, con le "note scritte" di cui sopra, verrà comunicata agli Avvocati a cura della Cancelleria, e si terrà con verbale telematico in cui si darà atto di dichiarazioni, note e modulo, pervenuti dalle parti.

1.7. A seguito di quanto sopra, previa trasmissione telematica per il parere al PM, il Tribunale adotterà il relativo provvedimento.

1.8 Resta salva la facoltà per il Giudice di fissazione dell'udienza ai sensi del comma 2 dell'art 158 c.c., ove si rinverranno contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli. L'udienza all'uopo fissata ~~atta~~ potrà avvenire o con modalità di trattazione scritta o con modalità da remoto o in via ordinaria.

1.9. I modelli allegati al presente Protocollo saranno reperibili sul sito web del Tribunale e sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

2. PROCEDIMENTI CONGIUNTI

EX ARTT. 710 C.P.C, 337 TER C.C., 9 L.n. 898/70.

2.1. Per i procedimenti congiunti ex artt. 337 ter e 710 c.c., nonché ex art. 9 L. n. 898/70, verrà fissata dal Tribunale l'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020.

Anche per tali udienze l'Avvocato, se comune, o i singoli Avvocati, per ciascuna delle parti, dovrà o dovranno depositare telematicamente a mezzo PCT, entro cinque giorni prima dell'udienza, una dichiarazione sottoscritta dalle parti (vd. all. n. 5) nella quale ciascuna dichiarerà di confermare integralmente le conclusioni esposte nel ricorso, previa rinuncia alla comparizione laddove già fissata, secondo il modello allegato.

2.2. L'udienza verrà comunicata agli Avvocati a cura della Cancelleria, risultando utile ai fini del decorso dei termini per il deposito del provvedimento giudiziale, previa trasmissione telematica per il parere al P.M. L'eventuale revoca del consenso di una delle parti al prosieguo del procedimento congiunto o di modifica delle condizioni ivi esposte dovrà essere formalizzata in apposito atto debitamente sottoscritto e depositato telematicamente mediante PCT, entro cinque giorni prima dell'udienza .

2.3 Il modello per la dichiarazione di conferma delle condizioni indicate in ricorso, è posto in calce al presente protocollo e reperibile sul sito del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine (vd. all. 5).

B) **PROCEDIMENTI GIUDIZIALI**

3.1 La previsione normativa secondo cui in queste udienze le parti vanno sentite personalmente e ne deve essere tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) giustifica la scelta di celebrazione dell'udienza tramite collegamento da remoto, o in via ordinaria.

La parte, pertanto, qualora ve ne siano le condizioni - tenendo in debita considerazione la primaria esigenza di limitare la condivisione di spazi fisici, nel rispetto del c.d. distanziamento sociale - dovrà recarsi, ove possibile, presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice.

Il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest'ultima ipotesi, convocherà in un successivo orario l'udienza con la presenza di tutte le parti.

Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.

Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità "condividi schermo" prevista dalla piattaforma telematica utilizzata, e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso e, trattandosi di verbale telematico, si darà atto della mancata sottoscrizione.

Il Presidente potrà, secondo il suo prudente apprezzamento, disporre la trattazione con udienza ordinaria ove ne ravvisi la necessità, soprattutto per le coppie con figli di minore età, al fine di valutare in aula il profilo delle capacità genitoriali e comunque in presenza di problematiche, eventualmente allegate, emergenti dagli atti, o segnalate dai difensori tramite apposita istanza atta a segnalare l'opportunità di svolgere l'udienza con modalità ordinaria.

3.2 INVITO E CONVOCAZIONE DELLE PARTI ALL'UDIENZA DA REMOTO

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020 prevede: *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

a) Prima dell'udienza il Giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a sette giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla Cancelleria ai Procuratori delle parti e al Pubblico Ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento, tramite *link* inserito nel provvedimento stesso, concedendo alle parti un termine di tre giorni prima per depositare eventuali note (congiunte o anche separate) a mezzo PCT su

questioni preliminari e pregiudiziali che sollecitino lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art 83, comma 7 lettera h), del DL 18/2020, con rinvio ad altra udienza per la comparizione delle parti.

Ove la parte resistente non si costituisca e non compaia all'udienza telematica, il Presidente verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà ai sensi dell'art. 707, comma 3, c.p.c.

Nell'ipotesi di deposito di atti introduttivi di procedimenti contenziosi successivamente all'11 maggio 2020, le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* verranno inserite nel provvedimento di fissazione dell'udienza che verrà notificato alla parte resistente, unitamente al ricorso.

d) Ove parte resistente si costituisca il giorno della udienza con proprio fascicolo, il Giudice, preso atto della costituzione, rinvierà l'udienza ad altra data, onde consentirne l'esame al ricorrente.

e) I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal Cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

C)

PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, CONTENZIOSI
E PROCEDIMENTI EX ART. 709 TER C.P.C.

4.1 Previa revoca del provvedimento di comparizione personale delle parti, allorquando già emesso, la prima udienza di comparizione verrà trattata con scambio di note scritte ai sensi dell'art 83 comma 7 lett.h) D.L. 18/2020, in base al Protocollo sulle udienze civili adottato dal Tribunale di Viterbo in data 3.04.2020, prot. 597, e successivamente integrato in data 10.04.2020.

Ove risulti necessario, in ragione della particolarità dei fatti dedotti, la prima udienza di comparizione delle parti potrà essere tenuta con modalità da remoto, salvo che il Magistrato ritenga di disporre inizialmente la trattazione attraverso lo scambio di note su questioni preliminari, ovvero ritenga opportuna la comparizione personale delle parti in via ordinaria in un momento successivo.

Le parti in ogni caso potranno trasmettere al Giudice richieste motivate in ordine alla modalità di celebrazione dell'udienza, o anche di differimento a data successiva al 31.7.2020.

4.2. Qualora la prima udienza si svolgesse tramite scambio di note scritte - modalità preferibile solo ove non risulti indispensabile un immediato confronto diretto con le parti - il Collegio adotterà i provvedimenti opportuni mediante l'emissione di un decreto provvisorio, disponendo, se ritenuta necessaria, la comparizione delle parti per un'udienza successiva da fissarsi all'esito

dell'emergenza sanitaria , assicurando in questo modo un confronto diretto con le stesse.

D) **ORDINI DI PROTEZIONE**

Per la trattazione dei ricorsi per l'emissione di ordini di protezione contro gli abusi familiari sarà posta specifica attenzione alla possibilità di adozione di provvedimenti *inaudita altera parte*, anche ricorrendo all'assunzione, prima dell'instaurazione del contraddittorio, di sommarie informazioni volte a verificare la fondatezza delle allegazioni della parte ricorrente *ex art. 736 bis c.p.c.*

Quanto sopra anche la fine di evitare che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza possa ingenerare al momento, in presenza delle attuali restrizioni alla mobilità e dell'emergenza epidemiologica in atto, reazioni ulteriori della parte presunta autrice della violenza.

In ordine alla trattazione dell'udienza, il Giudice potrà ricorrere alla modalità ritenuta più idonea al singolo caso concreto.

E) **NEGOZIAZIONI ASSISTITE**

Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati, presso la Procura della Repubblica, mediante invio telematico a mezzo PEC al seguente indirizzo: dirigente.procura.viterbo@giustiziacert.it , e il relativo provvedimento di null osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati, con le medesime modalità e la ricezione della PEC varrà come ritiro del provvedimento, anche ai fini della decorrenza dei termini.

L'accordo verrà quindi trasmesso, a mezzo PEC, dagli Avvocati agli Ufficiali dello stato civile (art 6, commi 2 e 3, DL 132/2014 convertito in Legge n. 3 n. 162/2014) con riserva di deposito dell'originale presso la Procura di Viterbo, Ufficio Negoziazioni assistite, entro due mesi anche a mezzo racc A/R. Ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, l'autografia della sottoscrizione delle parti potrà avvenire anche attraverso l'identificazione da parte dei Legali da remoto (art. 5, D.L. n 132/2014 convertito in Legge n.162/2014). Rimane salva la facoltà degli Avvocati, al termine dell'emergenza sanitaria in corso, di provvedere presso gli Uffici della Procura della Repubblica al ritiro di copia analogica del provvedimento adottato.

Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente, questi firserà udienza da svolgersi anche con collegamento da remoto, previo consenso dei Difensori, secondo modalità già indicate.

F)
ASCOLTO DEL MINORE

L'ascolto del minore di persona sarà effettuato ove assolutamente indispensabile. In tale ipotesi:

- laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e ministeriali e del Capo dell'Ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
- qualora sia stato nominato un curatore speciale del minore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove possibile, oppure in caso negativo di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e ministeriali e del Capo dell'Ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
- laddove si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatri infantili, così come del CTU a chiarimenti, l'invito di cui al punto *sub* 4.2, lett. A) verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione che interverrà all'udienza con le modalità previste nel Protocollo del Tribunale di Viterbo per le udienze civili.

Viterbo, 8 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale di Viterbo (Dr.ssa Maria Rosaria Covelli)

Maria Rosaria Covelli

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo (Dr. Paolo Auriemma)

Paolo Auriemma

Il Presidente della Sezione Civile (dott. Eugenio Turco)

Eugenio Turco

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo (Avv. Marco Prosperoni)

Marco Prosperoni

La Referente Territoriale A.I.A.F. - Lazio - Sezione Territoriale di Viterbo (Avv. Elisa Tosini)

Elisa Tosini


Il Presidente A.I.G.A. - Sezione Territoriale di Viterbo (Avv. Angelo Poli)

Angelo Poli


La Presidente della Camera Civile - Sezione Territoriale di Viterbo (Avv. Rosita Ponticiello) per la Camera Civile il Segretario della Camera Civile

Rosita Ponticiello

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo delegato
per le negoziazioni assistite (Dr.ssa Paola Conti)*



Il Dirigente Amministrativo (Dott. Paolo Stavagna)



ALLEGATI:

1. Dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale delle parti nei procedimenti di separazione e divorzi consensuali;
2. Note di trattazione per udienze presidenziali di separazioni consensuali/divorzi congiunti;
3. Verbale presidenziale udienze di separazioni consensuali;
4. Verbale presidenziale udienze di divorzi congiunti;
5. Dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale delle parti nei procedimenti congiunti di volontaria giurisdizione.

Il Protocollo, con gli allegati, saranno inseriti sui Sito Web del Tribunale di Viterbo, della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

TRIBUNALE DI VITERBO

Nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi

ovvero

Nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

ovvero

Nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio

promosso da:

..... – con l'avv.....

e da

..... – con l'avv.....

matrimonio contratto il ... a ... trascritto presso il comune di Il ... n.....

R.G.....

Udienza Presidenziale.....

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI

Il/La sottoscritto/a e difeso/a dall'avv. (dagli avv.ti)
in virtù di procura in calce (o a margine) al ricorso introduttivo del giudizio, considerata
l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L.18/2020, con
il presente atto

DICHIARA

- di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente (ovvero di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio) alle condizioni tutte esposte nel ricorso introduttivo del giudizio;
- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la sua partecipazione all'udienza presidenziale;
- di rinunciare, liberamente e coscientemente, a presenziare detta udienza, anche per gli effetti di cui all'art 157 c.p.c, manifestando nel presente atto la mancata volontà di riconciliarsi.

Viterbo, li.....

FIRMA

.....

TRIBUNALE DI VITERBO

NOTE AUTORIZZATE

PER L'UDIENZA PRESIDENZIALE DEL _____ NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO

PER SEPARAZIONE CONSENSUALE

(OPPURE) PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

RELIGIOSO/CONCORDATARIO

(OPPURE) PER LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE

RECANTE N. R.G.

XXX

Il Sig. /la Sig.rarappresentato/a e difeso/a dall'Avv....., in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, con le presenti note

DICHIARA

- di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente / o divorziare congiuntamente dal Sig./dalla Sig.ra..... alle condizioni tutte esposte nel ricorso introduttivo e qui da intendersi integralmente riproposte e trascritte, insistendo dunque per l'emissione:

- della pronuncia di separazione dei coniugi e del conseguente decreto di omologa,
 - (oppure) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso/concordatario contratto dai coniugi,
 - (oppure) della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi,
- all'esito dell'udienza presidenziale da tenersi secondo quanto previsto ex art. 83, comma 7, lett. H) D.L. 18/2020.

Si allegano alle presenti note: a. dichiarazione di rinuncia del Sig. /della Sig.ra _____ alla comparizione personale delle parti per l'udienza presidenziale ; b. modulo inerente la verbalizzazione circa i dati delle parti e le condizioni della separazione/ del Divorzio sottoscritto dai coniugi per l'udienza presidenziale virtuale.

Viterbo, li

(firma dell'Avvocato)

.....



Alle n. 3

TRIBUNALE DI VITERBO

R.G.

VERBALE UDIENZA PRESIDENZIALE

SEPARAZIONE CONSENSUALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

innanzi al Presidente dr. Maria Rosaria Covelli assistita dal sottoscritto Assistente
Giudiziario, a seguito del decreto in data _____ sono comparsi

con le modalità scambio note scritte di cui all'art. 83, comma 7, lette. H) D.L. 18/2020:

A. La Signora _____

Nata a _____

Residenza di fatto _____

Professione _____

Reddito mensile netto € _____

Proprietà immobiliari _____

Con l'Avv. _____

B. Il Signor _____

Nato a _____ il _____

residenza di fatto _____

Professione _____

Reddito mensile netto € _____

Proprietà immobiliari _____

Con l'Avv. _____

_____ entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

6) _____ corrisponderà a _____ un assegno mensile di € _____ per il mantenimento de _____ figli _____

a decorrere dal mese di _____ che dovrà essere corrisposto mediante _____ entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

7) Le spese straordinarie per i _____ figli _____ di natura medico-sanitaria, scolastica, parascolastica e ricreativa, purché previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o aventi carattere di urgenza:

- sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- sono a carico del padre nella misura del _____ e della madre nella misura del _____;
- sono a carico esclusivo di _____;

8) _____

I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello dei figli minori.

Le parti dichiarano di avere sottoscritto preventivamente il presente verbale al momento del deposito e scambio delle note scritte in atti e a conferma delle condizioni di separazione indicate.

Firma _____

Firma _____

Il Presidente

Autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni come sopra stabilite, salvo l'omologazione del Collegio.

Viterbo, _____

Il Presidente

L'Assistente Giudiziario
(Claudio D'Abbondanza)

I sottoscritti coniugi

Nato il _____ a _____

Nata il _____ a _____

Matrimonio celebrato a _____ in data _____;

Chiedono

L'omologazione del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto in data odierna, sottoscritto preventivamente dalle parti al momento del deposito delle proprie note scritte ex art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 18/2020.

Viterbo, _____

Firma _____

Firma _____

Visto, al Pubblico Ministero per le sue richieste

Il Presidente

Tribunale Ordinario di Viterbo

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Magistrati

dr.ssa Maria Rosari Covelli

Presidente

dr. _____

Giudice

dr. _____

Giudice

letta l'istanza che precede, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili

omologa.

le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi, come da verbale in data

_____.

Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio della Stato Civile.

Viterbo, _____

Il Cancelliere

Il Presidente



Alle. n. 4

TRIBUNALE DI VITERBO

R.G.

VERBALE UDIENZA PRESIDENZIALE

DIVORZIO CONGIUNTO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

innanzi al Presidente dr. Maria Rosaria Covelli assistita dal sottoscritto Assistente Giudiziario, a seguito del decreto in data _____ sono comparsi con le modalità scambio note scritte di cui all'art. 83, comma 7, lette. H) D.L. 18/2020:

A. La Signora _____

Nata a _____

Residenza di fatto _____

Professione _____

Reddito mensile netto € _____

Proprietà immobiliari _____

con l'Avv. _____

B. Il Signor _____

Nato a _____ il _____

residenza di fatto _____

Professione _____

Reddito mensile netto € _____

Proprietà immobiliari _____

con l'Avv. _____

Concordemente le parti dichiarano di voler ottenere lo scioglimento /cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti

CONDIZIONI:

1) i figli minor

.....
.....

è/ sono affidati congiuntamente ad entrambi e collocati in via prevalente presso L'altro genitore vedrà e terrà con sé, previo avviso.....
.....
.....

Le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;

2) la casa coniugale sita in è assegnata / lasciata in godimento con quanto in essa contenuta a

3) corrisponderà a un assegno divorzile mensile di € per il suo mantenimento a decorrere dal mese di che dovrà essere corrisposto mediante entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

4) corrisponderà a un assegno mensile di € per il mantenimento de figli a decorrere dal mese di che dovrà essere corrisposto mediante entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

5) Le spese straordinarie per figli di natura medico-sanitaria, scolastica, parascolastica e ricreativa, purché previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o aventi carattere di urgenza

- sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- sono a carico del padre nella misura del e della madre nella misura del
- sono a carico esclusivo di

6)

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello dei figli minori.

Le parti concordemente dichiarano di rinunciare, preventivamente, all'appello avverso la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile.

Viterbo, li _____

Si da atto che il presente verbale è stato sottoscritto preventivamente dalle parti al momento del deposito delle proprie note scritte ex art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 18/2020 e a conferma delle condizioni di divorzio.

Firma _____

Firma _____

Il Segretario _____

Il Presidente, dato atto di quanto concordato tra le parti, dispone che il presente foglio contenenti le condizioni pattuite faccia parte integrante della sentenza

Il Presidente

TRIBUNALE DI VITERBO

Nel procedimento congiunto promosso con ricorso ex artt. 710 c.p.p.
(oppure) con ricorso 337 ter c.c.
(oppure) con ricorso ex art. 9 L. n. 898/70
da:

..... – con l'avv.....

e da

..... – con l'avv.....

R.G.....

Udienza del.....

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI

Il/La sottoscritto/a e difeso/a dall'avv. (dagli avv.ti)
in virtù di procura in calce (o a margine) al ricorso introduttivo del giudizio, considerata
l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L.18/2020, con
il presente atto

DICHIARA

- di confermare integralmente le conclusioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio (o quelle diverse congiunte in seguito modificate in corso di causa);
- di rinunciare, liberamente e coscientemente, a presenziare personalmente all'udienza di comparizione già fissata.

Viterbo, li.....

FIRMA

.....